

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
ESISTENTE PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO STESSO

Tornata del 18 febbraio 2020

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno

Sentita la relazione del vicepresidente Avv. Cacciatore,

CONSIDERATO

CHE l'istaurazione di un procedimento giurisdizionale espone ad una serie di esborsi economici fra i quali figura quello relativo all'imposta di registro, c.d. imposta d'atto, gravante sui provvedimenti emessi dell'Autorità giudiziaria, specificamente previsti dall'art. 37 d.p.r. 131/1986 ovvero "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere".

RILEVATO

CHE il presupposto impositivo è la registrazione presso l'ufficio del registro, nel caso di specie AGENZIA ENTRATE, nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiederla ex art. 9 d.p.r. 131/86. Tra questi figurano, ex art. 10 c.1 lett. c) d.p.r. 131/86, "i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni".

RILEVATO

CHE l'operazione di registrazione degli atti, da parte dei soggetti menzionati, deve avvenire entro il termine perentorio fissato dall'art. 13 c.3 d.p.r. 131/86 in giorni 5. Il rispetto del suddetto termine pone il sistema al riparo da paralisi, le quali determinano un conseguente ed inevitabile danno per le parti.

Infatti le stesse parti, che sono obbligate in solido al pagamento della relativa imposta, possono provvedere spontaneamente al pagamento medesimo, previa compilazione di un modello F23 generato dal sito dell'Agenzia delle entrate, a seguito dell'indicazione degli estremi del provvedimento.

In alternativa, l'Agenzia procede alla notificazione di un avviso di liquidazione dell'imposta, con il quale viene richiesto il pagamento entro 60 giorni, trascorsi i quali l'importo verrà iscritto a ruolo al fine di ottenerne il ristoro forzato, con maggiorazione di interessi e spese.

EVIDENZATO

CHE in molti casi – quasi la totalità - lo sfioramento del termine utile all'effettuazione del pagamento spontaneo, non rientra nella sfera di responsabilità delle parti interessate, quanto piuttosto è da addebitare alla tardiva registrazione, da parte dei soggetti ex art. 10 c.1 lett. c, del relativo atto;

CHE tale ritardo, giova ricordare, determina un corto circuito all'interno del sistema a danno esclusivo delle parti medesime, tenute conseguentemente al versamento, in forma maggiorata, del relativo tributo,

DELIBERA

all'unanimità il seguente atto di indirizzo all'Agenzia delle Entrate di Salerno.

Voglia il direttore della Agenzia delle Entrate di Salerno:

A) **SOLLECITARE** un controllo, da parte dei funzionari/responsabili degli uffici giudiziari coinvolti, sulla corretta osservanza delle modalità e dei termini prescritti, dalle norme di riferimento, per l'effettuazione delle operazioni di trasmissione degli atti soggetti a trascrizione;

B) **GARANTIRE** il potenziamento dell'Ufficio registrazione e tassazione dell'Agenzia delle Entrate, sede di Salerno;

C) **SINCERARSI** che gli atti vengano sollecitamente pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate ai fini della liquidazione e del conseguenziale adempimento per il cittadino.

All'uopo, si **NOMINA** un gruppo di lavoro composto dai Consiglieri Avv.ti

Francesco Ceschini, Felice Egidio Egidio e Carmen Piscitelli, affinché predisponga il detto atto di indirizzo ed avvii le interlocuzioni del caso con la medesima Agenzia delle Entrate.

Si pubblichi sul sito e sulla pagina Facebook.

F.TO IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Valerio Iorio

F.TO IL PRESIDENTE

Avv. Silverio Sica